

# COMUNE DI CANAL SAN BOVO

## STATUTO

Aggiornato giugno 2003.

### ***TITOLO I° - PRINCIPI -***

#### ***ART. 1 - DENOMINAZIONE ED AUTONOMIA***

1. Il Comune di Canal San Bovo è Ente Autonomo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione Trentino-Alto Adige e delle norme del presente Statuto.

#### ***ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE.***

1. Il Comune di Canal San Bovo è costituito dalla popolazione e dalla parte del territorio della Repubblica come delimitato dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228 ed approvato dall' Istituto Nazionale di Statistica.

2. E' comprensivo delle frazioni distribuite sul territorio e cioè: Canale, Caoria, Ronco, Prade, Zortea e Gobbera, nonché degli altri nuclei abitati.

3. Confina con i Territori dei Comuni di: Mezzano - Imer - Siror - Predazzo - Ziano di Fiemme - Pieve Tesino - Castello Tesino - Cinte Tesino - Lamon - Sovramonte.

4. Capoluogo del Comune è il paese di Canale; in esso hanno sede gli Organi e Uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale abbia deliberato l'istituzione in altre località del territorio.

5. E' dichiarato, ad ogni effetto, "zona denuclearizzata".

6. Il Comune di Canal San Bovo ha un suo stemma che è: "di rosso alla lontra di oro posta in palo, accostata da due palme dello stesso", con fiancheggiatura di due fronde di quercia e di alloro con sovrastante corona di Comune. Lo stemma è stato riconosciuto con decreto del Capo del Governo del Regno di Italia del 2.10.1929 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 3.10.1929.

7. Il Comune di Canal San Bovo fa uso nelle manifestazioni ufficiali del gonfalone comunale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento di data 31.05.1990 n. 6148.

#### ***ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATORI.***

1. Il Comune di Canal San Bovo rappresenta la propria Comunità, ne cura unitariamente gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.

2. A tal fine:

- a) orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.  
Ispira la propria azione al principio della solidarietà e della democrazia, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona, delle minoranze etniche e degli immigrati;
- b) rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della Comunità locale, allo svolgimento ed al controllo delle attività;
- c) promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori, nell'impegno di curare ed educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed economici;
- d) concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione di un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei genitori;
- e) promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini;
- f) concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare, nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
- g) promuove l'equilibrato assetto del Territorio anche in collaborazione con Enti a ciò specificatamente preposti.  
Tutela la salute dei cittadini; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza e tutela il patrimonio storico, artistico del Comune e le tradizioni culturali;
- h) valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali;
- i) sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni; favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
- l) promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel Comune convivono;
- m) valorizza, anche con l'apporto della Biblioteca pubblica comunale, le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali;
- n) favorisce e promuove un'organizzazione della vita urbana, rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei Cittadini ed agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati;

- o) promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione;
- p) concorre, nell'ambito delle Organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di Gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico;
- q) l'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità e risparmio, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità;
- r) ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società;
- s) tutela gli antichi diritti di uso civico, riconoscendo ai medesimi funzioni di sussidiarietà allo sviluppo edilizio del Comune;
- t) aderisce, nella persona del Sindaco, alla "Conferenza Permanente dei Sindaci di Valle", formata dai Sindaci dei Comuni delle valli di Primiero, Vanoi e Mis.

#### **ART. 4 - INFORMAZIONE AI CITTADINI.**

1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa utile atta a fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e di quella degli Enti ed aziende dipendenti.
2. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.

### **TITOLO II° - GLI ORGANI ELETTIVI -**

#### **ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE.**

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita, insieme al Sindaco, le funzioni di governo e di indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.
2. Esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su Istituzioni, Aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni e nomina i rappresentanti del consiglio presso Enti, Aziende, Istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
5. Approva gli atti fondamentali delle Aziende speciali e delle Istituzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità Locale.
7. Formula le risposte per chiarimenti od altro da inviare alla Giunta Provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio stesso, **solo nel caso di integrazioni, modifiche o interpretazioni autentiche dei deliberati**. (Come modificato con delibera del Consiglio comunale n.55 dd.28.11.1997).
8. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione ed alla gestione economica dell'attività comunale.
9. Esercita le altre competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto ed adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

#### *ART. 6 - I CONSIGLIERI*

1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il "Regolamento" disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di Legge, Statuto o Regolamento.
3. Il "Regolamento" stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.
4. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto. Il Consiglio provvede all'immediata surrogazione nella prima adunanza successiva.
5. Spetta ai Consiglieri comunali un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute determinata in ragione del 60% (sessanta per cento) della misura massima stabilita dalla legge.

#### *ART. 7 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE*

1. Il "Regolamento" stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta quando lo chiedano:
  - a) un quinto dei Consiglieri;
  - b) un decimo della popolazione residente nel Comune;
  - c) almeno 50 (cinquanta) elettori residenti in una delle frazioni del Comune per la discussione di problemi

specifici per la frazione medesima.

3. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal "Regolamento", quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando, comunque, ai Consiglieri, la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli altri argomenti da trattare.
4. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
5. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti e professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la Legge od il "Regolamento", esse debbano essere segrete.
7. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal "Regolamento".

#### *ART. 8 - DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE*

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto od altre speciali maggioranze.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti; non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal "Regolamento".

#### *ART. 9 - NOMINE CONSILIARI*

1. Qualora per disposizione di legge o Regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.
2. Il Consiglio comunale provvede alla nomina in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal "Regolamento". Quando sia prevista la presenza della Minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

#### *ART. 10 - GRUPPI CONSILIARI*

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Il "Regolamento" può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

#### **ART. 11 - COMMISSIONE CONSILIARE CONSULTIVA PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI**

1. Il Consiglio comunale istituisce una "Commissione consiliare permanente", con funzione consultiva, per l'aggiornamento dello Statuto e dei "regolamenti comunali".
2. Tale Commissione deve essere nominata nella seduta consiliare immediatamente successiva a quella di insediamento della nuova Amministrazione Comunale.
3. Il numero dei componenti è determinato in tale seduta, in modo da garantire la rappresentanza di almeno un membro per gruppo consiliare.
4. La Commissione comunica tempestivamente alla Popolazione eventuali variazioni e modifiche allo Statuto.

#### **ART. 12 - SINDACO**

1. Il Sindaco, Capo dell' Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
6. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra loro le attività istruttorie sulla base del programma.
7. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto od i Regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del Segretario comunale.
8. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

9. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

10. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

11. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

*ART. 13 - VICE SINDACO - Soppresso*

*ART. 14 - LA GIUNTA COMUNALE*

1. La Giunta Comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.

**2 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vicesindaco, dei quali uno può essere scelto al di fuori del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. La nomina di un consigliere esterno deve essere conseguente a particolari condizioni amministrative o nel caso di comprovata condizione, per affidare specifiche competenze tecniche a persona qualificata**

3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari comunali.

4. La Giunta esercita, assieme al Sindaco, attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

*ART. 15 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE - Soppresso.*

*ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA*

1. La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento, approvato dal Consiglio.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola per esprimere parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione o su richiesta degli Assessori interessati.

4. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

5. Ove il Sindaco provveda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva.

### **ART. 17 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.**

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/5: dei Consiglieri assegnati, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima di 10 ( dieci ) giorni e non oltre i 30 (trenta) dalla sua presentazione.
2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
3. Se la mozione è approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

## **TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE**

### **ART. 18 - UFFICI E PERSONALE**

1. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza ed accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Gli uffici comunali sono strutturati secondo settori come segue:
  - Segreteria ed affari generali;
  - Ragioneria, finanze, tributi e patrimonio;
  - Servizi tecnici;
  - Uffici demografici;
  - Biblioteca.
3. Il "Regolamento di Organizzazione e del Personale", nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
  - a) le funzioni degli uffici e dei servizi;
  - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
  - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
  - d) le procedure di assunzione e di cessazione dal servizio;
  - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
  - f) l'organizzazione ed il funzionamento della "Commissione di disciplina";
  - g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

### **ART. 19 - SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale:
  - a) cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli Uffici competenti;
  - b) accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
2. Spetta, in particolare, al Segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti dal "Regolamento" ed avvalendosi degli Uffici competenti:
  - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli Organi di Governo;
  - b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;

c) organizzare, sulla base delle direttive degli Organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli Organi del Comune.

3. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti; secondo le disposizioni del "Regolamento".

4. Le "Commissioni di gara" sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del "Regolamento per la disciplina dei contratti". Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa funzioni di Ufficiale rogante, la "Commissione di gara" è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da Lui delegato.

5. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del "Regolamento per la disciplina dei contratti". Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di Ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da Lui delegato.

6. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri Organi del Comune, esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi ed i "Regolamenti" disciplinano l'esercizio da parte del Segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

#### *ART. 20 - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI.*

1. Quando siano istituite Aziende o istituzioni, il Presidente è nominato dal Consiglio comunale al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità (direttiva ed imprenditoriale).

2. *Annullato.*

3. *Annullato.*

4. Lo "Statuto dell'Azienda" determina gli atti fondamentali dell'Azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i "Regolamenti concernenti i Servizi".

5. Il "Regolamento" stabilisce le norme sull'"Organizzazione ed il funzionamento dell'Istituzione", che può avvalersi delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni.

Sono approvati dal Consiglio comunale il "Programma annuale di spesa", i "Programmi operativi" e gli altri atti stabiliti dal "Regolamento".

6 Il Sindaco cura che siano effettuati specifici controlli sull'operato degli Organi delle Aziende e delle Istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

7. *Annullato*

#### *ART. 21 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI.*

1. Il Comune può partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Il Comune aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'Assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio Comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della Società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

## **TITOLO IV° - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE**

### **ART. 22 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con ogni altra Pubblica Amministrazione o Istituzione, con i privati, avvalendosi nel limite della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di Comuni.

### **ART. 23. - CONVENZIONI**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2 della legge regionale 4 gennaio 1993 n.1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula, in particolare, convenzioni con le Organizzazioni del Volontariato e della Cooperazione sociale, e con gli altri Enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

### **ART. 24 - PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA.**

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta Comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
  - a) i soggetti partecipanti;
  - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
  - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli Enti partecipanti;
  - e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
  - f) le eventuali procedure di arbitrato.

#### *ART. 25 - CONSORZI.*

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggior efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al "Consorzio" è deliberato dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello "Statuto del Consorzio".
3. Il Sindaco sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'Assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

#### *ART. 26 - UNIONE DI COMUNI.*

1. Il Comune può dar vita ad una "Unione" con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle Comunità interessate nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una "dichiarazione di obiettivi e di intenti", intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo "Statuto dell'Unione" sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

## **TITOLO V° - PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO**

### **ART. 27 - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

1. Il Comune di Canal San Bovo promuove e garantisce la partecipazione dei Cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune, con proprio "Regolamento", riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le Associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, degli emigranti, le associazioni di volontariato nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione, sportive e religiose e incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione comunale può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della Comunità Locale, di specifici settori della popolazione e dei soggetti economici su particolari problemi.

### **ART. 28 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.**

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei Cittadini e di valorizzare le forme autonome associative e cooperative, il Comune di Canal San Bovo prevede e disciplina:

- a) assemblee pubbliche finalizzate;
- b) consigli comunali aperti;
- c) assemblee di frazione;
- d) incontri con la Popolazione promossi dal Sindaco.

2. Può inoltre prevedere e disciplinare, anche a livello di frazione:

- a) assemblee dei Rappresentanti dei nuclei familiari;
- b) consulte delle "Associazioni delle categorie";
- c) comitati;
- d) ricerche;
- e) sondaggi;
- f) convenzioni;
- g) conferenze di settore;
- h) rapporti con: agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche, sportive, presenti sul territorio.

### **ART. 29 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM.**

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

3. Non possono essere indetti referendum su materie di:
  - a) tributi locali e tariffe;
  - b) bilancio, finanza, espropriazioni per pubblica utilità;
  - c) su questioni elettorali, personali e religiose;
  - d) designazioni e nomine;
  - e) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente;
4. Il referendum deve essere richiesto da almeno 300 (trecento) iscritti nelle liste elettorali del Comune ed aventi il diritto di voto per le elezioni del Consiglio comunale.
5. Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale.
6. La richiesta di referendum di iniziativa popolare viene esaminata ai fini della ammissibilità da una commissione composta da tre garanti nominati dal Consiglio comunale.
7. Il "Regolamento" disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
8. Il referendum è indetto entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della richiesta.

#### *ART: 30 - DIFENSORE CIVICO.*

1. Il Difensore Civico del Comune di Canal San Bovo è istituito - ai sensi della legge provinciale 20.12.1982 n.28 e s.m. - con convenzione, stipulata in data 22.11.1990 tra il Comune e la Presidenza del Consiglio Provinciale.
2. Il Difensore Civico su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale e degli Enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto ad altri Organi del Comune.

#### *ART. 31 - PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO.*

1. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Può, altresì, proporre di esaminare, congiuntamente, la pratica entro termini prefissati.
4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento ed all'Amministrazione. Intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti. Segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
5. Quando l'Amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del Difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il Sindaco ne

informa nella seduta immediatamente successiva il Consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

#### *ART. 32 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.*

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 50 (cinquanta), possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, all'Organo competente, corredandole del parere del Segretario comunale e dei responsabili dei servizi interessati.

#### *ART. 33 - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI.*

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 180 (centottanta) giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla Legge o dai "Regolamenti". Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il Consiglio Comunale determina con "Regolamento":

- a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto e con quali modalità;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
- c) i criteri per la individuazione del Responsabile dell'istruttoria;
- d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi:
  - ad appalti per servizi, forniture ed opera pubbliche;
  - alle concessioni edilizie;
  - alle licenze commerciali; alle autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

#### *ART. 34 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.*

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

- a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
- b) audizione del Cittadino o della rappresentanza dei Cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli Organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
- c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;
- d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento hanno facoltà:

- a) di presentare memorie e documenti;
- b) di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal "Regolamento", agli eventuali accertamenti tecnici;
- c) di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

3. Il "Regolamento" fissa le norme ed i tempi dell'intervento, tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni circostanza rilevante.

4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'Amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

#### **ART. 35 - SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'.**

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- a) lo Statuto;
- b) i "Regolamenti";
- c) il bilancio annuale e pluriennale;
- d) i piani urbanistici;
- e) tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
- f) ogni altro atto che, in base a delibera del Consiglio comunale, debba essere posto alla libera consultazione dei Cittadini.

#### **ART. 36 - DIRITTO DI ACCESSO AI CITTADINI.**

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle Aziende, degli Enti o delle Istituzioni da esso dipendenti.

2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

3. Il "Regolamento" disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal "Regolamento" oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione ed il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

5. I documenti dell'Archivio Storico del Comune di Canal San Bovo sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito "Regolamento".

### **TITOLO VI° - GESTIONE FINANZIARIA**

#### **ART. 37 - BILANCIO E CONTABILITA'.**

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi statali, regionali e provinciali.

2. La gestione contabile del Comune è disciplinata nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito "Regolamento", deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

#### **ART. 38 - FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI.**

1. Il Revisore nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e dietro sua formale richiesta anche a quelle della Giunta.

2. Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla Legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

## **TITOLO VII° - DISPOSIZIONI FINALI.**

### **ART. 39 - INTERPRETAZIONE DELLE NORME DELLO STATUTO COMUNALE.**

1. L'interpretazione delle norme del presente Statuto spetta al Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione comunale per lo Statuto (di cui all'art. 11).
2. Il Consiglio comunale interpreta le norme dello Statuto applicando i criteri stabiliti dalle Disposizioni sulla legge in generale, che precedono il Codice Civile.
3. La relativa deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati al Comune.

### **ART. 40 - REVISIONE DELLO STATUTO.**

1. Le modificazioni e le revisioni dello Statuto avvengono nel rispetto delle procedure e delle norme previste dalla legge.
2. Ogni iniziativa di modificazione o revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla delibera di reiezione, fatta eccezione per gli adeguamenti a nuove disposizioni di legge.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

### **ART. 41 - EMANAZIONE DEI "REGOLAMENTI".**

1. Il Consiglio comunale emana i "Regolamenti" nelle materie ad esse demandate dalla legge, nonché quelle previste dal presente Statuto ai titoli: II° - III° - V° - VI°.

### **ART. 42. - TERMINI PER L'ADOZIONE DEI "REGOLAMENTI".**

1. I "Regolamenti" previsti dal presente Statuto sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, ad esclusione del "Regolamento di Contabilità" e del "Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente", i cui termini di adozione sono stabiliti dalla legge.
2. Sino all'entrata in vigore dei "Regolamenti di attuazione" continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.
3. La Commissione Consiliare nominata per la formazione dello Statuto Comunale rimane in carica per la redazione dei regolamenti di attuazione e delle eventuali proposte di revisione dello Statuto. Alla stessa si applicano le norme previste dal presente Statuto e dai successivi Regolamenti attuativi.

### **ART. 43. - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto adottato dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 3, comma 2 della L.R. n. 1/93, esperito il controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed affisso all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi.
2. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.